

ORDINANZA N° 16

## ORARI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

### IL SINDACO

Vista la L.R. 30/05 – Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti gli indirizzi applicativi approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n° 864 del 24/07/06;

Vista la delibera C.C. n. 39 del 17/04/07 con la quale sono stati approvati i criteri comunali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

Sentiti il Responsabile del Settore Sviluppo Economico, il Comandante della Polizia Municipale e il Comandante della Stazione Carabinieri;

Ritenuto di dover disciplinare gli orari delle suddette attività differenziandoli in ragione delle caratteristiche del territorio;

### ORDINA

1. A decorrere dal 16 luglio 2007 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/05, compresi i circoli privati, dovranno osservare i seguenti limiti giornalieri:

1.1. Esercizi ubicati nel centro storico (individuati nel PRG come zone "A")  
orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02

1.2. Esercizi ubicati nelle restanti zone del territorio comunale  
orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02  
per gli esercizi ubicati in condomini con unità immobiliari a destinazione residenziale l'orario massimo di chiusura è anticipato alle ore 00.30

2. In tutti gli esercizi del territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 23.

### SANZIONI PECUNIARIE

Da € 100 A € 1.000 con le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni.

### SANZIONI ACCESSORIE

In caso di recidiva, a decorre dalla 3<sup>a</sup> violazione è prevista la sospensione dell'attività da 10 a 30 giorni.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune e portato a conoscenza di tutti i titolari di esercizi di somministrazione presenti su territorio.

I titolari degli esercizi, nel rispetto dei suddetti limiti minimi e massimi, hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Castelfidardo, 29 giugno 2007

IL SINDACO  
Mirco Soprani